



Regione Lombardia

DECRETO N. 12510

Del 12/09/2025

Identificativo Atto n. 640

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Oggetto

DISPOSIZIONI PER L'AMMISSIBILITA', AI FINI DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO, DEI CONTRIBUTI PREVISTI PER LA PRIMA E LA SECONDA FASE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PROMOZIONE DEI PATTI TERRITORIALI, DI CUI ALL'ART. 8 DELLA L.R. 11/2025.

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'U.O. CLIMA, EMISSIONI E AGENTI FISICI

PREMESSO che la Legge regionale 18 luglio 2025 - n. 11 "Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici". Modifica alla l.r. 26/2003" ed, in particolare, l'articolo 8 (Promozione dei patti territoriali di sostenibilità):

- riconosce i patti territoriali di sostenibilità quale strumento per incentivare la diffusione di pratiche virtuose di economia circolare, transizione energetica, adattamento al cambiamento climatico, inclusione sociale e salvaguardia dell'ecosistema locale volte al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1 della stessa legge;
- prevede che i patti territoriali di sostenibilità costituiscono accordi stipulati tra enti pubblici, società partecipate pubbliche, soggetti privati, enti del Terzo Settore e altre parti interessate, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile di un territorio;
- dispone che la Regione possa promuovere e sostenere i patti di cui al presente articolo attraverso apposite risorse finanziarie o prevedendo criteri di accesso prioritario ai bandi regionali per i soggetti che sottoscrivono e attuano tali patti, nel rispetto della normativa statale ed europea anche in materia di concorrenza;
- prevede che la Giunta regionale definisca i contenuti minimi dei patti territoriali di sostenibilità, le modalità e le condizioni per fruire delle risorse economiche stanziare;

DATO ATTO che in data 1.8.2025 è stata approvata la dgr n.4914, avente ad oggetto "Approvazione della Manifestazione di interesse per la promozione dei patti territoriali di sostenibilità: definizione dei contenuti minimi, delle modalità e delle condizioni per l'accesso alle risorse economiche stanziare – ai sensi dell'articolo 8 della l.r. n. 11 del 2025;

RILEVATO che la suddetta deliberazione prevede:

- che il ruolo di capofila del Patto Territoriale, soggetto destinatario del contributo regionale, sia assunto da un ente pubblico o da una società partecipata pubblica, precisando che ciò comporta in capo a quest'ultimo soggetto le responsabilità connesse alla corretta attribuzione ed utilizzo del contributo ai fini previsti dalla Manifestazione di interesse, anche nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato;



Regione Lombardia

- una prima fase volta alla selezione ed ammissione al contributo economico regionale dei partecipanti alla manifestazione di interesse in possesso dei requisiti di ammissione e sulla base dei criteri di selezione indicati nella scheda allegata alla stessa deliberazione, con il riconoscimento del relativo importo per ciascuno;
- che, entro il 31 luglio 2026, i capofila dei Patti Territoriali ammessi al contributo regionale debbano presentare alla Regione il progetto proposto in fase di adesione alla manifestazione di interesse, redatto a livello di fattibilità tecnico-economica;
- una seconda fase, subordinata alla disponibilità nel bilancio regionale di risorse finanziarie negli esercizi successivi al 2025 e nei limiti di queste ultime, volta alla valutazione dei progetti presentati di cui sopra, selezionando quelli a cui riconoscere un contributo regionale per l'attuazione degli stessi;
- che la selezione relativa alla seconda fase verrà effettuata, qualora vi sia la disponibilità nel bilancio regionale delle risorse finanziarie sopra indicate e nei limiti di queste ultime, sulla base dei criteri di valutazione anticipati nella scheda allegata alla delibera medesima;

CONSIDERATO che:

- la responsabilità del capofila del Patto Territoriale per l'utilizzo del contributo assegnato a conclusione della selezione della prima fase richiama genericamente anche il rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato, da intendersi nel senso che il Capofila sarà tenuto a presentare altresì la proposta di inquadramento aiuti in base alla presenza o meno di attività economica, come risultante dalla proposta progettuale stessa;
- i criteri per la selezione dei progetti finanziabili nella seconda fase non indicano le condizioni per la loro finanziabilità, ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato;

RITENUTO di dover indicare le condizioni in base alle quali gli eventuali contributi regionali previsti nella suddetta Manifestazione d'interesse in oggetto non rappresentano un aiuto di Stato o, se lo rappresentano, possono essere ammissibili ai sensi del Trattato dell'Unione europea;

VISTI:

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in



Regione Lombardia

applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- il pacchetto di norme sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) adottato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2011;

DATO ATTO che, con riferimento alla Fase I sopra indicata, quest'ultima dovrebbe avere ad oggetto progettualità ancora non suscettibili di vendita e/o contendibili sul mercato; tuttavia, prudenzialmente, al fine di poter includere e valutare progettualità che astrattamente possano essere valutabili dal punto di vista economico in quanto potenzialmente attività economiche, si precisa che l'entità dei contributi previsti per i Patti Territoriali selezionati al termine della prima fase è inquadrabile, anche qualora vengano utilizzati per attività suscettibili di interesse economico, nel regime previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo agli aiuti «de minimis», verificando il rispetto dei massimali previsti, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31 maggio 2017 n. 115;

RITENUTO di fornire le indicazioni di seguito indicate per quanto riguarda la finanziabilità dei progetti relativi all'attuazione della seconda fase;

VALUTATO che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato le risorse concesse per:

- interventi su edifici pubblici destinati alle attività istituzionali, nonché le relative pertinenze e gli edifici/spazi destinati a servizi di interesse pubblico aperti al pubblico;
- interventi in ambito di viabilità stradale su strade e piazze comunali aperte al pubblico, parcheggi pubblici, beni artistico culturali;
- interventi su parchi pubblici;
- interventi di comunicazione istituzionale e/o campagne di sensibilizzazione istituzionali, ove non siano attività economiche;
- interventi su illuminazione pubblica se destinata in modo esclusivo ad attività propria degli enti pubblici per servizi che non sono svolti in regime di concorrenza escludendo finalità riconducibili ad attività produttive o commerciali;
- interventi aventi finalità di tutela della sicurezza/pubblica incolumità;
- interventi su infrastrutture di ricarica destinati in via esclusiva alle flotte di veicoli elettrici del soggetto pubblico richiedente in uso per finalità istituzionali (veicoli in proprietà o con altri contratti di utilizzo);
- attività prive di rilevanza economica, se non marginale, o di rilevanza locale;

VALUTATO altresì che i contributi concessi per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all'efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet non rientrano nell'ambito



Regione Lombardia

di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri;

DATO ATTO che, qualora emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, l'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento sarà disposto da Regione Lombardia, su proposta del soggetto istante e salva accettazione del beneficiario sulla base degli elementi di fatto emergenti dai progetti;

RILEVATO che, ai fini dell'inquadramento sopra riportato, Regione Lombardia farà riferimento:

- al Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sugli aiuti «de minimis» ed, in particolare, agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- al Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), nel rispetto dei principi generali (artt. 1-12), con particolare riferimento agli aiuti agli investimenti o per servizi di consulenza a favore delle PMI (art. 17 e 18), a progetti di ricerca e sviluppo (art. 25), alla formazione (art. 31), agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione (art.36), alla tutela dell'ambiente nelle diverse modalità (art. 41 e 43), agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti (art.47), agli studi ambientali (art. 49), agli Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (art.53), alle infrastrutture sportive/multifunzionali e alle infrastrutture locali (artt. 55 e 56);

RITENUTO che, con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 2831/2023;
- l'impresa beneficiaria ai fini della definizione del perimetro di impresa unica, ove applicabile, dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi sui legami ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) 2831/2023;
- qualora la concessione del contributo comporti il superamento dei massimali stabiliti, sulla base di quanto risultante nel Registro nazionale Aiuti, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento al fine di restare entro



Regione Lombardia

i massimali previsti, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31 maggio 2017 n. 115;

RITENUTO che:

- i contributi non saranno concessi alle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
- l'impresa beneficiaria dovrà attestare di non essere impresa che opera nei settori esclusi e che si trova in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;

RITENUTO altresì di applicare il pacchetto sulle regole sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) adottato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2011 e, in particolare:

- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02);
- la Decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE), che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra cui gli interventi di Edilizia Sociale;
- la d.g.r. 24 luglio 2023 n. 727 "Aggiornamento della metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse ai soggetti pubblici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della Legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 Legge europea regionale 2016", art. 6 "servizio di interesse economico generale nell'ambito dei servizi abitativi";
- la Comunicazione della Commissione "Disciplina dell'Unione Europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico" (2012/C 8/03) che, essendo al di fuori del campo di applicazione



Regione Lombardia

della Decisione di esenzione, sono quindi soggetti alla notifica alla Commissione europea;

- il DM 22 aprile 2008 “Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea”;

DATO ATTO che i provvedimenti di concessione di contributi per la realizzazione di interventi di Edilizia residenziale pubblica saranno trasmessi alla Direzione Generale competente in materia per calcolare il livello di compensazione ammesso dalla normativa europea ed evitare forme di sovra compensazione degli oneri di servizio; RITENUTO che i contributi previsti dal presente atto con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 non saranno concessi:

- ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
- alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ove applicabile, e previa acquisizione di autocertificazione ex d.p.r. 445/2000;
- non saranno erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea;

CONSIDERATO che contributi previsti dal presente atto saranno concessi in alternativa, a scelta del beneficiario, nel rispetto:

- del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare in coerenza con i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento e nell'alveo:



Regione Lombardia

- dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
- dell'art. 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza);
- dell'articolo 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo);
- dell'articolo 31 (Aiuti alla formazione);
- dell'articolo 36 (Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione);
- dell'articolo 41 (Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento)
- dell'articolo 43 (Aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'idrogeno rinnovabile in piccoli progetti e per la promozione delle comunità di energia rinnovabile)
- dell'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare)
- dell'articolo 49 (Aiuti per studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia)
- dell'articolo 53 (Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio)
- dell'articolo 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali);
- dell'articolo 56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali)

come meglio precisato nell'Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

DATO ATTO che l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare l'inquadramento proposto, entro il momento della concessione e salva accettazione del beneficiario;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017 n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che l'U.O. Clima, Emissioni e Agenti fisici, in qualità di soggetto concedente gli eventuali contributi:

- garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in base al settore di riferimento, sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;
- assolve agli obblighi di comunicazione in esenzione da notifica e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, in particolare la registrazione del CAR e l'indicazione del codice univoco identificativo attribuito da SANI2, ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i. art. 8;



Regione Lombardia

- provvede alla verifica nel Registro Nazionale Aiuti ai fini della concessione, che gli aiuti non superino i massimali in base al Regolamento di riferimento;
- provvede alla verifica, ai fini dell'erogazione, nel caso di aiuti assegnati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, dello stato della posizione dei beneficiari per quanto attiene ai c.d. aiuti illegali (c.d. "impegno Deggendorf");

ACQUISITO in data 02.09.2025 il parere del Comitato di valutazione Aiuti di Stato ex d.g.r. 20 maggio 2024 n. 2340 - Allegato B e di cui al decreto del Segretario Generale 10 giugno 2024 n. 8804;

STABILITO di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dell'Obiettivo all'obiettivo 5.3.3.10 "Sviluppare una proposta normativa sul clima e delle disposizioni regolamentari regionali per favorire la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici" del vigente PRSS della XII Legislatura approvato il 20 giugno 2023 (DCR XII/42); all'obiettivo 5.3.3.10 "Sviluppare una proposta normativa sul clima e delle disposizioni regolamentari regionali per favorire la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici" del vigente PRSS della XII Legislatura approvato il 20 giugno 2023 (DCR XII/42);

VISTI la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in 13 materia di Organizzazione e Personale" nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

per le motivazioni espresse nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

1. di precisare che i contributi previsti per i Patti Territoriali selezionati al termine della prima Fase della Manifestazione d'interesse approvata con dgr 4914 dell'1.8.2025, sono inquadrabili, qualora vengano utilizzati per attività



Regione Lombardia

suscettibili di interesse economico, nel regime previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo agli aiuti «de minimis», ferma restando la verifica del rispetto dei massimali previsti, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31 maggio 2017 n. 115;

2. di stabilire che, in caso di attuazione della seconda Fase della Manifestazione d'interesse di cui sopra, l'ammissibilità ai contributi finalizzati alla realizzazione dei progetti inclusi nei Patti Territoriali finanziati a seguito del completamento della prima Fase della stessa Manifestazione d'Interesse, ove sia valutata la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art.107.1 del TFUE, ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, saranno concessi ed erogati nel rispetto della seguente disciplina:
 - Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;
 - del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare in coerenza con i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento e nell'alveo:
 - dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
 - dell'art.18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza);
 - dell'articolo 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo);
 - dell'articolo 31 (Aiuti alla formazione);
 - dell'articolo 36 (Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione);
 - dell'articolo 41 (Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento)
 - dell'articolo 43 (Aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'idrogeno rinnovabile in piccoli progetti e per la promozione delle comunità di energia rinnovabile)



Regione Lombardia

- dell'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare)
- dell'articolo 49 (Aiuti per studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia)
- dell'articolo 53 (Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio)
- dell'articolo 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali);
- dell'articolo 56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali)

come meglio precisato nell'Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

- pacchetto sulle regole sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) adottato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2011;
3. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
 4. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;
 5. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;
 6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
 7. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
GIAN LUCA GURRIERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.